

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE DI LAGONEGRO  
SEZIONE CIVILE**

Nella persona del giudice monocratico dott. Marco Martone ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nel procedimento recante n. 349/2013 R.G. - ex Tribunale di Sala Consilina vertente

**TRA**

IMPRENDITORE

-attore

**E**

BANCA

-convenuta

Oggetto: ripetizione/accertamento somme derivanti da rapporti bancari;

Conclusioni: come da atti di causa e verbale d'udienza del 1.7.2019

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 11.4.2013, IMPRENDITORE, in proprio e nella qualità di titolare della omonima ditta, conveniva in giudizio la BANCA, premettendo: di essere titolare del c/c n. OMISSIS acceso presso la filiale di OMISSIS della predetta banca; che nel corso del rapporto erano stati applicati interessi (anatocistici), commissioni, valute, spese e costi non concordati; che pertanto il saldo del conto, alla data di deposito del ricorso, non corrispondeva all'effettiva movimentazione del dare e avere verificatosi tra le parti.

Per tali motivi, IMPRENDITORE chiedeva condannarsi la banca alla restituzione di tutte le somme indebitamente versate nel corso del rapporto.

Si costituiva in giudizio la Banca, eccependo, in rito, l'incompetenza per territorio, e, nel merito, 1) la prescrizione del diritto alla ripetizione delle rimesse; 2) l'infondatezza della pretesa, per avere la banca rispettato le disposizioni in materia bancaria in ordine agli interessi anatocistici ed alle spese applicate.

Instauratosi il contraddittorio, veniva disposto il mutamento del rito da sommario ad ordinario ed, in sede di memorie ex art. 183, co. VI c.p.c., parte attrice modificava la (originaria) domanda di ripetizione in accertamento e precisava altresì che, alla data di deposito del ricorso introduttivo, il rapporto bancario era ancora aperto ed era stato chiuso nelle more del giudizio (ossia nel 2014, come ribadito all'udienza del 26.2.2019).

Parte convenuta deduceva l'inammissibilità della domanda di accertamento, trattandosi di una *mutatio libelli* non consentita.

Tanto premesso, la domanda attorea è infondata e deve pertanto essere rigettata.

Osserva in via preliminare il Tribunale che la domanda di ripetizione proposta allorché il conto risulta ancora aperto è inammissibile e resta tale anche se il conto è stato chiuso in corso di causa, ciò in quanto la chiusura del conto è condizione di ammissibilità e non di procedibilità della domanda, con la conseguenza che deve valutarsi la situazione al momento della proposizione della domanda.

Ed invero la mera annotazione in conto di poste asseritamente illegittime non integra un pagamento, ma di pagamenti ripetibili potrà parlarsi solo nel momento in cui, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto. Peraltro occorre evidenziare che siffatta inammissibilità si estende, peraltro, anche ad altre domande cd. presupposte aventi ad oggetto la richiesta di accertamento della nullità di alcune clausole del contratto e di conseguente rideterminazione del saldo, atteso che l'esame di queste ultime e l'interesse ad esse sotteso non può essere isolato né può prescindere dalla richiesta restitutoria, essendo la domanda di accertamento strumentale all'accoglimento della domanda di condanna. (così, Tribunale Parma, sent. 260 del 2018, consultabile su [www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)).

Tanto chiarito, rileva il Tribunale che, in sede di memoria ex art. 183 co. VI n. 1 c.p.c., parte attrice ha "precisato" la propria domanda, nel senso di voler chiedere l'accertamento della illegittimità delle clausole contrattuali e, per l'effetto, ottenere il (mero) ricalcolo del saldo contabile.

Sul punto, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, deve intendersi che l'attore abbia rinunciato alla originaria domanda di ripetizione ed abbia ridotto la propria pretesa al mero accertamento; tale facoltà risulta comunque ammissibile allorché emerga, nell'atto introduttivo in maniera espressa ed univoca la volontà della parte di chiedere anche l'accertamento dell'illegittimità delle condizioni contrattuali applicate dalla banca.

Tanto premesso, ritiene il Tribunale che la domanda di (mero) accertamento non possa comunque essere accolta.

E, invero, il ricorso introduttivo si risolve in una generica indicazione degli addebiti mossi e in una, altrettanto generica, esposizione delle problematiche dell'anatocismo, dell'applicazione degli interessi usurari, della commissione di massimo scoperto. Tuttavia, non è stato in alcun modo esplicitato come i principi espressi nelle decisioni richiamate (che evidentemente il ricorrente mostra di fare propri) abbiano avuto una qualche ripercussione sull'andamento in concreto dei contratti intercorsi tra le parti.

La genericità ed incompletezza dell'atto di citazione non è stata colmata attraverso una maggior approfondimento nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. la quale si presenta altrettanto generica.

Analoga genericità caratterizza, per il vero, anche gli altri rilievi di parte attrice: questa non si è infatti peritata di circostanziare in alcun modo le proprie deduzioni correlandole a singole appostazioni, né ha precisato l'ammontare degli addebiti che di volta in volta riteneva illegittimi.

Infatti, l'attore si è limitato a sostenere apoditticamente l'intervenuto superamento dei tassi soglia, senza però specificare alcunché con riferimento al tasso in concreto applicato ed a quello soglia nel relativo periodo ovvero all'importo che sarebbe stato illegittimamente contabilizzato per interessi usurari.

Parimenti generiche ed infondate sono le contestazioni afferenti la commissione di massimo scoperto, non essendo specificato ove esse siano state pattuite e quali addebiti, per tale causale, siano stati eseguiti. Inoltre inutilizzabile appare la perizia depositata dalla parte unitamente all'atto introduttivo in quanto - in assenza di una chiara allegazione in ordine alle doglianze sollevate (da svolgersi, come detto, nell'atto di citazione e da precisarsi nella prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.) - appare del tutto evidente che gli elementi istruttori non possono andare a coprire ed a sanare le carenze assertive. D'altra parte, come osservato da costante giurisprudenza di legittimità, il giudice ha il potere dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione. Infatti, poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronuncia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o - comunque - sollecitate dalla parte interessata (Cass., sez. un., 1 febbraio 2008, n. 2435; Cass., 16 ottobre 2007, n. 21621; Cass., 24 dicembre 2004, n. 23976).

Osserva inoltre il Tribunale che non risulta neanche prodotto il contratto originario intercorso tra le parti, né parimenti è stato documentato che parte attrice abbia richiesto alla banca, ai sensi dell'art. 119 TUB, la documentazione contabile indicata in ricorso (vedi indice foliaro del fascicolo di parte attrice). Ne consegue pertanto che, in applicazione del generale principio espresso dall'art. 2697 c.c., la domanda non può che essere rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza di parte attrice e vengono liquidate ai sensi del DM 55 del 2014, tenuto conto del valore dichiarato dall'attore nel ricorso ed operata una riduzione del 50% per la semplicità delle questioni trattate.

### P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

- rigetta la domanda;
- condanna IMPRENDITORE in proprio e nella qualità di titolare della omonima ditta, al pagamento in favore della Banca, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese di lite che liquida in euro 2.417,50, oltre rimb. forf. 15%, IVA e CPA, come per legge, se dovuti, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

Lagonegro, così deciso, il 1 luglio 2019

Il Giudice  
Dott. Marco Martone

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*